

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1959

(24^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (846-Urgenza) (D'iniziativa del senatore Lepore) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 251, 254
ANGELINI, <i>relatore</i>	251
BATTAGLIA	253
BUSONI	252, 253, 254
GIANQUINTO	252, 253
LEPORE	253, 254
TUPINI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	253, 254

La seduta è aperta alle ore 18,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Nicola, Battaglia, Busoni, Cerabona, Do-

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alla revisione in materia di film ».

nati, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pessi, Picardi, Schiavone, Secchia e Zampieri.

Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Tupini.

PICARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lepore: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (846-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lepore: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alle disposizioni sulla cinematografia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Come ebbi a riferirvi nella seduta del 19 giugno 1959 di questa Commissione, in sede deliberante, in occasione della discussione del simile disegno di legge presentato dal senatore Lepore, per l'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, le disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film dovevano avere vigore fino alla emanazione di nuove norme su tale *subiecta materia* ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1957; termine che, con la legge n. 1082 del 1958, venne prorogato al 30 giugno 1959.

Sia per la complessità delle questioni sorte, sia per lo scioglimento anticipato del Senato, il disegno di legge governativo per la nuova disciplina della materia non aveva potuto compiere in termini l'*iter* legislativo.

Il senatore Lepore, per evitare una carenza legislativa per *vacatio legis* in un settore ed in una materia tanto delicati, presentò un disegno di legge in forza del quale il termine del 30 giugno 1959 veniva prorogato al 31 dicembre 1959; disegno di legge che fu approvato dai due rami del Parlamento.

Ciononostante, per la delicatezza e la importanza della materia, per i motivi tecnici e le ragioni addotte dal proponente nella sua relazione al disegno di legge, occorre che il suindicato termine venga prorogato a tutto il 30 giugno 1960.

Pertanto il vostro relatore è favorevole alla approvazione di tale provvedimento, con l'augurio che la proroga di cui si discute voglia essere l'ultima.

BUSONI. Anzitutto deploro che debba essere concessa ancora una proroga delle norme esistenti sulla censura cinematografica, quando tali norme sono state ormai da tutti riconosciute superate e non più rispondenti ai principi della Costituzione.

Avevo sperato che sul disegno di legge numero 478 trasmesso dalla Camera dei deputati e rimesso all'esame della nostra Commissione, dopo le proposte officiosamente avanzate dal ministro Tupini, si fosse potuto raggiungere in tempo un accordo. Questo non è avvenuto perchè tali proposte, evidentemente avanzate dal Ministro a titolo per-

sonale e a dimostrazione della sua buona volontà, non sono state mantenute, forse a causa della opposizione degli uffici ministeriali.

Per nostro conto — parlo a nome dei senatori del gruppo del Partito socialista italiano — avevamo gradito tali proposte e su quella base siamo sempre disposti a riprendere la discussione.

Comprendiamo, tuttavia, come nell'imminenza della scadenza delle disposizioni in vigore non possa essere lasciata scoperta la materia e siamo perciò disposti ad approvare una ulteriore proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, a condizione però che ci venga assicurato che subito dopo la ripresa dei lavori della nostra Commissione, al termine delle vacanze natalizie, sia messo in discussione il disegno di legge n. 478, per evitare che l'espediente della proroga debba divenire abitudinario.

GIANQUINTO. È spiacevole che la dimostrazione di buona volontà che noi abbiamo dato in rapporto alla legge di fondo non abbia trovato rispondenza in una corrispondente eguale buona volontà da parte del Governo. Tengo a precisare: da parte del Governo, e non del ministro Tupini, al quale, infatti, debbo dare qui atto di uno sforzo personale che egli ha compiuto per raggiungere un soddisfacente accordo, che avrebbe avuto come risultato il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Purtroppo per due volte era stato raggiunto una specie di accordo e per due volte il Ministro ha poi dovuto avanzare delle riserve a causa delle quali ancora siamo in alto mare. Auspico che si possa ancora tornare ad esaminare specialmente l'ultima formula che era stata prospettata che, secondo me, adempie al precetto della Costituzione della Repubblica.

Se l'accordo raggiunto fosse stato mantenuto da parte del Governo, oggi non ci saremmo trovati di fronte alla necessità oggettiva di prorogare ancora una volta la legge.

Il senatore Busoni giustamente ha detto che non si può lasciare scoperta questa ma-

teria, ma, d'altro canto, la legge attualmente in vigore e della quale col presente provvedimento si chiede la proroga, è in evidente contrasto con la Costituzione. Questo è il dramma: noi votiamo la proroga di una legge ormai incostituzionale, perchè non abbiamo raggiunto l'accordo sulle nuove norme di legge. La logica delle cose vorrebbe che noi votassimo contro la proroga, ma non lo facciamo perchè anche in questa occasione vogliamo dare prova della nostra buona volontà. Non possiamo tuttavia dare il nostro voto favorevole al presente provvedimento e pertanto ci asteniamo dal voto.

TUPINI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mentre ringrazio il collega Angelini per la sua breve e chiara relazione, debbo qualche dichiarazione ai senatori Gianquinto e Busoni.

Ritenevo che il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, che era stato già frutto di un compromesso fra tutte le parti politiche, sarebbe stato senz'altro votato in questa sede. Per quanto non fossi favorevole all'articolo 6 delle nuove norme di legge, per ragioni giuridiche e non di altra natura, tuttavia ero del parere che se ci fossimo trovati d'accordo sul testo elaborato dalla Camera dei deputati, non ci sarebbe stata nessuna ragione per votare contro nè per richiedere la rimessione all'Assemblea. Fu appunto per evitare il rinvio in Aula che pregai la Commissione di voler soprassedere alla relativa richiesta. Nel frattempo mi ero incontrato con alcuni componenti della Commissione, e in modo particolare con i senatori Gianquinto e Busoni, e a titolo personale (soltanto personale), adombrai in quella occasione una formula sulla quale ritenevo che ci saremmo potuti trovare tutti d'accordo.

Questo non è avvenuto soprattutto perchè, pur accettando quella formula che avevo adombrato, chiedevo però ai colleghi di potermi consentire, a nome del Governo, di integrare la comune accettazione della formula proposta con alcune mie dichiarazioni nelle quali mi sarei riferito all'ordine morale, religioso e politico (nel senso costituzionale della parola).

Tutto questo, voi colleghi della estrema, non l'avete voluto.

BUSONI. C'era un'aggiunta che non potevamo accettare. Non si trattava più della formula concordata!

TUPINI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Poichè la formula era stata da me adombrata solo a titolo personale, non impegnava il Governo. Pertanto mi permetto di far rilevare al collega Busoni e, in particolare, al senatore Gianquinto, con la distinzione che egli ha fatto tra Ministro e Governo non può essere da me accolta perchè sono rappresentante del Governo in ogni fase dell'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi che rientrano nella mia competenza.

Non intendevo, del resto, sottoporre ora alla Commissione una nuova formula, ma semplicemente ottenere il consenso della Commissione nella sua totalità affinché fossero messe a verbale alcune mie dichiarazioni integratrici della formula precedentemente concordata con riserva della definitiva adesione.

BATTAGLIA. Dichiarazioni che miravano ad una interpretazione autentica della legge.

GIANQUINTO. Se il Ministro affermasse che le dichiarazioni che si propongono di fare in merito a quella formula non mirano a dare una interpretazione autentica della legge, ma esprimono semplicemente il pensiero personale del rappresentante del Governo, noi potremmo anche acconsentire a discutere sulla formula stessa.

TUPINI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Oramai stiamo alla decisione che abbiamo adottato!

A gennaio la Commissione sarà riconvocata. Nel frattempo sarà nominata una sottocommissione la quale avrà il compito di redigere gli emendamenti che verranno poi sottoposti all'esame della Commissione plenaria.

LEPORE. Dato che il titolo del disegno di legge al nostro esame fu da me

predisposto con molta fretta, per chiarire meglio lo spirito del provvedimento e per evitare equivoci tra questo ed il disegno di legge: « Provvedimenti per la cinematografia », n. 843, già approvato dalla Camera dei deputati, vorrei che il titolo stesso venisse modificato come segue: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alla revisione in materia di film ».

BUSONI. Si potrebbe, allora, adottare la stessa dizione usata per la precedente proroga.

LEPORE. Per non ripetere la stessa formula della precedente mia proposta, io avevo limitato il titolo del disegno di legge alla semplice dizione: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415 ». Ma, dovendo presentare al Senato la richiesta di urgenza, ho dovuto spiegare anche la materia del provvedimento, e, quindi, ho aggiunto le parole « relativa alle disposizioni sulla cinematografia ».

Il disegno di legge, però, non tratta delle disposizioni sulla cinematografia, per la quale vi sono dei provvedimenti in corso che noi dovremo in seguito esaminare, ma tratta della proroga del termine stabilito dalla legge 26 giugno 1959, n. 415.

Ora, proprio per il fatto che nell'articolo 1 del disegno di legge n. 843 relativo ai « Provvedimenti sulla cinematografia » è detto: « salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film », a mio avviso il titolo del disegno di legge n. 846, ora in discussione, dovrebbe essere formulato nel modo cui già ho accennato e precisamente: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alla revisione in materia di film ».

Ciò è opportuno per meglio chiarire la portata del disegno di legge.

Si tratta di una materia veramente delicata; pertanto, noi dobbiamo essere dei legislatori molto precisi.

TUPINI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo per quanto riguarda la modifica al titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere col 30 giugno 1960.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

In accoglimento della proposta avanzata dal senatore Lepore, se non si fanno osservazioni, il titolo del disegno di legge risulta così modificato:

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alla revisione in materia di film ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari